# MODELLO A

Manifestazione di interesse (domanda in carta libera)

Spett.le

ARCHIVIO DI STATO

Via V. Cardarelli, 18

01100 VITERBO

OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, DELL’APPALTO PER LA DIGITALIZZAZIONE E METADATAZIONE DEL FASCICOLO PROCESSUALE “SALVATORE GIULIANO”*.*

# Il Sottoscritto nato a ( )

Il

residente in

( ) in qualità di legale

rappresentante/capogruppo dell’Associazione/Consorzio/Società (indicare qualifica giuridica) denominata con sede in ( ) via n. Cap tel. fax. codice fiscale/P.I: PEC,

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO

E CHIEDE

Di essere invitato alla gara informale per l’affidamento del servizio per la digitalizzazione e metadatazione del fascicolo processuale “Salvatore Giuliano”A tal fine il sottoscritto allega le dichiarazioni di possesso di inesistenza di cause di esclusione e dei requisiti minimi di cui al fac-simile allegato “B” dell’avviso “Indagine di mercato”.

Data

Timbro e firma

Legale rappresentante/Capogruppo

MODELLO B

Manifestazione di interesse (domanda in carta libera)

Spett.le

ARCHIVIO DI STATO

Via V. Cardarelli, 18

01100 VITERBO

Oggetto: Avviso di indagine di mercato per l’affidamento, mediante procedura negoziata, dell’appalto per la digitalizzazione e metadatazione del fascicolo processuale “Salvatore Giuliano”*.*

# DICHIARAZIONE DI INESISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE E

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE

Al fine di partecipare alla selezione per l’affidamento del servizio in oggetto, il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, come stabilito dall’art. 76 del citato D.P.R.

DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI:

## **A) di ordine generale**

1. Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2006[[1]](#footnote-1);

***B) requisiti specifici di cui all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016:***

1. *Possedere i requisiti di idoneità professionale ex art. 83, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016:*
	* *iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura nel settore di servizi di digitalizzazione o simili;*
2. *Possedere i requisiti di capacità economico-finanziaria ex art. 83, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 50/2016:*
3. *Possedere i requisiti tecnico – professionali ex art. 83, comma1, lett. c), d.lgs. n. 50/2016:*
	* *aver svolto almeno n. 2 servizi analoghi nel triennio precedente.*

Data Timbro e firma

 Legale rappresentante/Capogruppo

 (allegare copia documento d’identità)

1. Art. 80. (Motivi di esclusione)

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291- quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. [↑](#footnote-ref-1)